

# TI\_GERICHTE 11.1995.251 vom 25. November 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-11-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.251](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.251)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.251 du 25 novembre 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.251 del 25 novembre 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Il Pretore ha respinto la petizione per quel che concerne l'annullamento del testamento \_\_\_\_\_ 1991, ritenendo che l'attrice non aveva provato l'incapacità di discernimento della testatrice al momento della redazione dell'atto pubblico. L'appellante contesta questa conclusione e adduce che le dichiarazioni rese dai figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in sede di interrogatorio formale attestano una forte labilità delle capacità intellettuali della disponente, ciò che escluderebbe la capacità di discernimento della medesima. a) A norma dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC la disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre. La capacità di disporre per testamento è regolata dall'art. 467 CC, in base al quale chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. È capace di discernimento colui che ha la facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Secondo la dottrina più autorevole la capacità di discernimento così definita comporta due elementi: uno intellettuale, consistente nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto determinato, e uno volontario o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, 2 a ed., pag. 22, n. 79-81; Werro, *La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité*, Friburgo 1986, pag. 28 e ss., n. 144-174). Inoltre la capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in relazione a un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 109 II 276 consid. 3), dovendo le facoltà richieste esistere al momento dell'atto (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, *op. cit.*, pag. 22/23, n. 82/82a; Werro, *op. cit.*, pag. 38/39, n. 194/195). La capacità di disporre per causa di morte deve dunque esistere in relazione all'atto in questione e al momento in cui questo viene compiuto (DTF 44 II 118 ss.; Tuor, *Commentario bernese*, n. 2 ad art. 467 CC). b) La capacità di discernimento è presunta e incombe a chi sostiene il contrario di provare l'incapacità di discernimento (DTF 117 II 231 consid. 2b pag. 234). Si tratta quindi di determinare, in concreto, se l'attrice ha dimostrato che la testatrice era sprovvista della capacità di discernimento al momento della confezione del testamento pubblico. Esaminando le dichiarazioni rese dai nipoti in sede di interrogatorio formale traspare invero una certa labilità delle capacità intellettuali della defunta prima del suo ricovero alla clinica \_\_\_\_\_ nel gennaio 1992. La nipote \_\_\_\_\_ ha affermato che la nonna era talvolta assente (audizione testimoniale di

\_\_\_\_\_ del 12 dicembre 1994, pag. 4 in alto), mentre il nipote \_\_\_\_\_ ha riferito di una circostanza in cui la nonna aveva messo il piatto contenente le patate da gratinare nel frigorifero anziché nel forno (audizione testimoniale di \_\_\_\_\_ del 7 novembre 1994, pag. 3). I nipoti sono stati concordi nell'affermare che successivamente alla morte del marito, nel periodo novembre-dicembre 1991, la testatrice era caduta in uno stato di abbattimento e di sconforto, denotando segni di apatia (audizione testimoniale di \_\_\_\_\_, pag. 3, audizione testimoniale di \_\_\_\_\_ del 13 ottobre 1994, pag. 2/3). Questa reazione non costituisce ancora, però, segno di infermità o debolezza mentale tali da indurre a ravvisare l'assenza della capacità di discernimento. D'altro canto la stessa nipote \_\_\_\_\_ (audizione testimoniale di \_\_\_\_\_, pag. 4) ha riferito che la nonna aveva, anche dopo la morte del marito, momenti molto lucidi, durante i quali le raccontava dei begli anni trascorsi con il coniuge, del suo matrimonio, del rapporto con \_\_\_\_\_ e del suo errore di non aver mai adottato un bambino. A detta dell'appellante se le condizioni di salute della testatrice destavano dubbi sulla sua capacità di discernimento già mesi o addirittura anni prima della stesura del testamento, la situazione poteva essere solo peggiore al momento determinante. La tesi non basta a dimostrare l'asserita incapacità di discernimento, tanto meno se si pensa che l'assenza di discernimento deve essere apprezzata con rigore, nell'interesse della validità del testamento ( favor testamenti ; DTF 117 II 231, loc. cit.). Nella fattispecie vi sono invero indizi sparsi che potrebbero destare sospetti. Tuttavia le dichiarazioni dei nipoti, seppur precise e cariche di partecipazione, si riferiscono a tempi antecedenti, di qualche mese o addirittura di anni, alla redazione delle disposizioni testamentarie contestate. Agli atti non vi è alcuna prova che la disponente soffriva di una durevole infermità mentale. Non vi è pertanto motivo per ammettere l'esistenza di un'incapacità di discernimento della disponente al momento della confezione del testamento. Occorre poi rilevare che i nipoti non hanno avuto contatti con la nonna nel periodo in cui fu redatto il testamento, poiché per stessa ammissione di \_\_\_\_\_, il fratello \_\_\_\_\_, dopo il suo ritorno dalla Thailandia, aveva isolato la nonna, degente presso la clinica \_\_\_\_\_, impedendole di intrattenere qualsiasi contatto seppur telefonico con i familiari (audizione testimoniale di \_\_\_\_\_, pag. 6). Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia né chiaramente né inconfutabilmente se, ed eventualmente in che misura, \_\_\_\_\_ abbia influenzato la nonna in merito alla redazione del testamento. c) Le dichiarazioni dei nipoti sono d'altra parte in contrasto con la testimonianza del dott. \_\_\_\_\_, che ha avuto in cura la defunta presso la clinica \_\_\_\_\_ nel gennaio 1992, poco prima della morte, di poco successiva alla redazione del testamento, avvenuta il \_\_\_\_\_ 1991. Il medico curante ha affermato in merito allo stato di salute della sua paziente che: "La seconda volta è entrata in clinica in stato di insufficienza cardiaca e quindi non stava molto bene, però parlava mangiava e si muoveva. Non era comunque fuori di senno, il suo nome lo sapeva e non posso quindi dire che non capisse cosa le capitava o cosa capitava attorno a lei. (...) Non pativa di arteriosclerosi. (...) Senza riferirmi alla paziente in quanto tale, posso dire in modo generale che delle insufficienze cardiache possono ingenerare dei momenti di offuscamento: ciò però io non l'ho mai constatato sulla signora \_\_\_\_\_" (audizione testimoniale del dott. \_\_\_\_\_ del 13 maggio 1994). d) In conclusione, quindi, l'istruttoria giustifica qualche dubbio, ma non è sufficiente a dimostrare l'incapacità di discernimento della testatrice. Né la deposizione del medico che ha visto la paziente poco prima della morte – deposizione che l'appellante cerca invano di screditare – avvalorata

l'ipotesi che la testatrice fosse incapace di intendere o di volere. Non si può pertanto ritenere che il Pretore abbia valutato in modo inesatto o improprio le risultanze dell'istruttoria di causa. Il medico curante ha esposto in modo convincente e preciso la situazione psicofisica della sua paziente nel periodo immediatamente successivo alla confezione dell'atto pubblico. Del resto il notaio rogante ha indicato nel testamento pubblico del \_\_\_\_\_ 1991 che la testatrice era "perfettamente in grado di intendere e di volere", benché avesse difficoltà a scrivere e a leggere (doc. D, pag. 1 e 3). In siffatte circostanze si deve concludere che l'appellante, cui incombeva l'onere probatorio giusta l'art. 8 CC, non ha fornito sufficiente prova dell'asserita incapacità di discernimento della testatrice. A ragione quindi il Pretore ha considerato valido il testamento redatto il \_\_\_\_\_ 1991.

## **E. 2**

Il primo giudice ha respinto la petizione anche per quel che concerne l'annullamento del testamento \_\_\_\_\_ 1991 sulla base dell'art. 494 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto infatti che la disposizione di ultima volontà contestata non è in contraddizione con il contratto successorio del 14 novembre 1950 (doc. E). L'appellante ribadisce per contro che le disposizioni del testamento pubblico \_\_\_\_\_ 1991 sono incompatibili con il noto contratto successorio. a) A mente dell'art. 494 cpv. 3 CC le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio possono essere contestate. Le contestazioni possono essere proposte nella misura in cui le disposizioni a causa di morte e le donazioni sono in contraddizione con i vincoli contrattuali, in particolare quando il beneficiario non eredita l'attribuzione derivante dal contratto successorio, ma anche se le stesse diminuiscono o escludono la futura spettanza del legatario ( Tuor , op. cit., n. 15 ad art. 494). Presupposto essenziale è, appunto, che le disposizioni a causa di morte e le donazioni siano in contraddizione con il contratto successorio ( Tuor , op. cit., n.17 ad art. 494). b) Nella fattispecie le disposizioni contenute nel testamento pubblico impugnato sono – contrariamente a quel che ritiene il Pretore – in contraddizione con il contratto successorio. Benché la qualità di erede dell'appellante non sia stata modificata, il testamento le ha imposto l'obbligo di formare con i propri figli una "comunione contrattuale" per il possesso e l'amministrazione della sostanza ereditata e ha vietato la vendita della casa " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ per un periodo di 20 anni dopo la sua morte, ciò che il contratto successorio del 14 novembre 1950 nemmeno prospettava. Nella clausola 3 i contraenti avevano infatti esplicitamente concordato che "dopo la morte del coniuge superstite tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia." (doc. E, pag. 2). Il contratto successorio non menzionava inoltre alcun vincolo della sostanza. La testatrice si era contrattualmente impegnata a istituire l'appellante unica erede e poteva elargire liberalità ai "nipotini" (clausola n. \_\_\_\_\_) solo in vita. Lasciando all'appellante - in pratica - solo il 20% della sostanza esistente alla sua morte e imponendole un vincolo della durata di vent'anni, essa ha doppiamente disatteso il contratto successorio. Il testamento pubblico, in palese contraddizione con le disposizioni contrattuali (DTF 73 II 6), deve quindi essere annullato in virtù dell'art. 494 cpv. 3 CC. L'appello si rivela pertanto fondato su questo punto e deve essere accolto.

## **E. 3**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia, l'unico convenuto che non era stato dimesso dalla lite non solo non ha presentato osservazioni all'appello, ma non è neppure intervenuto nella procedura davanti al Pretore,

di modo che non può essere considerato soccombente in questa sede (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5). Si giustifica perciò nella fattispecie di rinunciare a prelevare tasse e spese di appello, mentre non è il caso di attribuire ripetibili agli appellati, che non hanno presentato osservazioni. L'esito del gravame impone tuttavia la modifica del dispositivo pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese. Poiché il convenuto \_\_\_\_\_, già esecutore testamentario, ha mancato ai suoi doveri svuotando alcuni conti della successione e rendendosi irreperibile (ciò che ha costretto l'attrice ad adire il giudice), si giustifica di porre a suo carico gli oneri processuali di prima sede, con l'obbligo di rifondere all'attrice un'equa indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.